



Il danno esistenziale ed il danno morale

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 marzo 2025 n. 8352, quasi sbadatamente rompe il protratto e lungo “ostracismo” nei confronti del **danno esistenziale** (quasi una forma di *damnatio memoriae*) e ne afferma non solo **l’esistenza ma anche la piena risarcibilit **.

Ed invero nel respingere la censura formulata contro una sentenza della Corte di Appello afferma che: “ferma la piena correttezza del discorso motivazionale elaborato dal giudice d’appello i cui contestati (e meramente asseriti) caratteri di “apparenza” non risultano peraltro invocabili in rapporto a elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato debba escludersi l’imputabilit , al discorso del giudice d’appello, di alcun errore concettuale in ordine alla **corretta identificazione del danno esistenziale** rispetto a quello c.d. **morale** (correttamente ricondotti, dal giudice a quo, alle **rispettive dimensioni dinamico-relazionali, il primo, ed emotivo-soggettive, il secondo**), cos  come deve escludersi (come gi  in precedenza rilevato) alcuna erroneit  nella scelta delle c.d. tabelle milanesi quale adeguato e idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione equitativa del danno”.

La rilevanza del danno esistenziale viene quindi operata nella distinzione con il diverso danno morale, attenendo, il primo, alla **dimensione esterna del danneggiato (aspetto dinamico-relazionale)**, il secondo al foro interno (sofferenza). Il danno esistenziale, concorre quindi, anche sotto l’aspetto dell’allegata peculiarit , alla compiuta descrizione delle lesioni, pescando nella facolt  equitativa prevista dall’art. 138 C.d.A.. Il **danno morale** (non di competenza medico legale) trova la sua modalit  liquidatoria nella differente ed apposita tabella predisposta all’uopo dalla TUN.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

09 Apr 2025